



COMUNE DI CASTIADAS
Provincia Sud Sardegna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10.07.2018

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, così come previsto dalle disposizioni dettate dagli artt. 106 e seguenti del Codice Civile e la costituzione delle unioni civili disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n.76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita.

ART. 2 FUNZIONI

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, svolge la funzione di Ufficiale di Stato Civile, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R 396/2000 per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.
4. Le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili possono essere delegate dal Sindaco, ai sensi del comma 3 del D.P.R 396/2000, a dipendenti del Comune o anche consiglieri, assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.
5. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio/costituire l'unione, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.
6. Il matrimonio civile è celebrato e l'unione è costituita in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

ART. 3 RICHIESTA CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI IN ITALIA

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio e costituzione dell'unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti di identità dei futuri sposi/parti dell'unione e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio/costituzione. La data del matrimonio/costituzione sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento.
2. Matrimonio/costituzione con l'ausilio di un interprete – Nel caso in cui l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di celebrazione/costituzione, rilevi che i nubendi/parti dell'unione non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale, dovranno provvedere a proprie cure e spese gli stessi nubendi/parti dell'unione.

ART. 4 LUOGO DI CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE

1. Il matrimonio civile può essere celebrato e l'unione civile può essere costituita, su richiesta degli interessati, nella sala del Consiglio Comunale e in altri edifici di proprietà del Comune appositamente destinati ovvero in altri luoghi costituenti "Casa comunale" o pertinenze della stessa, anche fuori dalla sede comunale in spazi e strutture private, debitamente individuate quali separati uffici di Stato Civile con apposita Delibera di Giunta trasmessa al Prefetto.
2. Le sedi di celebrazione che non siano nella proprietà del Comune di Castiadas dovranno essere acquisite alla disponibilità comunale con carattere di ragionevole continuità temporale, attraverso titolo

giuridico idoneo che ne riservi la prevalente destinazione alla sola celebrazione di matrimoni con rito civile e costituzione di unioni civili.

ART.5 SVOLGIMENTO DELLA CELEBRAZIONE

1. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione hanno luogo nel giorno concordato tra i richiedenti e l'Amministrazione Comunale.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sarà possibile, fuori dall'orario di lavoro, nei giorni di sabato e di domenica dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30; nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30.

2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile comportano acquisizione della disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale, degli spazi richiesti ed è subordinata al versamento dell'apposita tariffa.

ART. 6 TARIFFE

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono determinate e aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio e del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione (spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala ecc.).

3. L'importo delle tariffe sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Castiadas di almeno uno degli sposi/parti dell'unione.

4. La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione/costituzione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.

ART. 7 DESTINAZIONE DEI PAGAMENTI

I pagamenti di cui al presente regolamento saranno acquisiti al bilancio comunale e, parte confluiranno nel fondo risorse decentrate – parte variabile – ai sensi del C.C.N.L. del 21.05.2018, art. 67, comma 2° e saranno assegnati al personale dei Servizi Demografici che avrà espletato l'attività connessa alla celebrazione/costituzione nella misura e con le modalità definite con apposita delibera di Giunta Comunale.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione dell'unione civile è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La visita degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

3. La richiesta relativa all'utilizzo della sala o degli spazi per le celebrazioni/costituzioni deve essere inoltrata all'ufficio competente almeno 15 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione/costituzione.

4. Il responsabile del servizio a cui afferisce l'Ufficio di Stato Civile emanerà, in coordinamento

con gli altri uffici, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ART. 9 IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO DEGLI SPAZI

1. Le celebrazioni e le costituzioni, di norma, non vengono effettuate:

a) in occasione delle festività natalizie e pasquali, il 1°Maggio, 25 Aprile e 15 Agosto;

b) nei giorni festivi infrasettimanali;

c) in caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l'indisponibilità oggettiva degli spazi o del servizio logistico.

ART. 10 ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese arricchire la sala o gli spazi concessi, con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

2. La sala e/o gli spazi dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione/costituzione.

3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporaneamente depositati dai nubendi/parti dell'unione negli spazi concessi.

4. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito.

5. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione/costituzione, l'ammontare delle spese degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

ART. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- il codice civile

- il D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396

- il D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

- lo Statuto Comunale

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

